



separati legalmente, ma nonostante ciò, avevano sempre continuato la convivenza nell'abitazione di via [REDACTED] in Fara Sabina, di proprietà esclusiva del marito; che in seguito alla morte del marito era venuta a conoscenza dell'esistenza di un testamento olografo datato 04.09.2015, custodito dalla nipote [REDACTED] [REDACTED] pubblicato il 02.03.2016 dal notaio [REDACTED] [REDACTED] al rep. 1297 – racc. 979, da cui risultava istituita erede la nipote [REDACTED] [REDACTED] cui il testatore aveva dato "in eredità" la casa coniugale con garage e cantina sita in Fara Sabina e tutto il contenuto del conto corrente bancario n. 2129 aperto presso a filiale [REDACTED] di [REDACTED] che in tale testamento non veniva fatto riferimento né ai propri diritti successori, né al residuale patrimonio costituito da due piccoli appezzamenti di terreno di modico valore, da buoni fruttiferi postali del valore di circa €100.000,00, da un conto corrente postale con credito attivo di €2.079,88 e da tre libretti di risparmio postali del valore di circa €4.930,00; che alla data dell'apertura della successione (05.12.2015) il conto corrente n. 2129, sul quale alla data del testamento erano giacenti ben €118.191,14, risultava con una rimanenza di soli €128,46; che il 30.09.2015 il sig. [REDACTED] [REDACTED] con un'unica operazione bancaria aveva effettuato un bonifico in favore di [REDACTED] [REDACTED] e del consorte, donando agli stessi la somma di €118.000,00, con ciò privando la massa ereditaria di una cospicua parte di sua consistenza; che vani erano stati ad oggi i tentativi di bonario componimento; di essere interessata a ricostituire la massa ereditaria, recuperando alla stessa le donazioni fatte in vita dal testatore, al fine di ottenere l'assegnazione a proprio favore della quota di legittima; che il sig. [REDACTED] con il testamento aveva violato la quota destinata al coniuge ex art. 540 c.c.; di essere quindi intenzionata a promuovere azione di riduzione ex art. 554 ss. c.c., avuto riguardo alle disposizioni testamentarie a titolo universale e particolare, riduttive della quota di riserva e contro le donazioni effettuate in vita dal testatore.

Tanto premesso, l'attrice rassegnava le seguenti conclusioni: *"Piaccia al Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa: a) accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia delle disposizioni testamentarie di [REDACTED] [REDACTED] contenute nel testamento olografo del 4 settembre 2015, pubblicato in data 2/3/2016 dal Notaio [REDACTED] [REDACTED] al Rep. 1297 – Racc n. 979, nella parte in cui ledono la quota di legittima spettante all'attrice, in quanto coniuge ed unica erede legittimaria ex art. 540*



c.c; b) disporre conseguentemente la formazione di una massa di tutti i beni del de cuius esistenti al momento dell'apertura della successione, unitamente alle donazioni effettuate in vita, e per l'effetto ridurre ex art 555 e segg. c.c. le disposizioni testamentarie e le donazioni fino al raggiungimento della quota di cui il testatore poteva disporre; c) recuperare al computo dell'intero asse ereditario tutte le somme di denaro preventivamente ricevute e godute dalla coerede [REDACTED] [REDACTED] in quanto disposizioni effettuate al solo fine di avvantaggiare l'erede testamentaria e depauperare il patrimonio in danno dell'unica erede legittimaria, con ogni conseguenza in ordine al calcolo degli interessi e rivalutazione monetaria in favore dell'istante dalla data dell'effettivo godimento di detti denari da parte della [REDACTED] [REDACTED] ( 30/09/2015); d) condannare la convenuta al pagamento a tutte le spese di giudizio, oltre rimborso forfettario delle spese generali, iva e cpa come per legge, anche ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 28/2010 per la mancata partecipazione alla mediazione obbligatoria n.78/2018 instaurata dall'istante e non coltivata dalla convenuta. Il procuratore costituito si dichiara antistatario”.

[REDACTED] [REDACTED] costituitasi in giudizio, in via preliminare eccepiva l'inammissibilità della proposta azione di riduzione per carenza dei presupposti di cui all'art. 554 c.c. e, cioè, la previa accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario da parte del legittimario e l'imputazione da parte dello stesso ex art. 564 c.c. alla sua porzione legittima delle donazioni ricevute e dei legati di cui sia stato beneficiato.

Nel merito, la convenuta sosteneva l'infondatezza della domanda avversaria deducendo, tra l'altro: che il sig. [REDACTED] [REDACTED] con testamento olografo del 04.09.2015, aveva disposto solo di una parte del suo patrimonio (l'abitazione con garage e cantina sita in Fara Sabina e la giacenza sul conto corrente bancario n. 2129 aperto presso la filiale [REDACTED] di [REDACTED] sicché sugli ulteriori beni relitti si era aperta la successione legittima ex art. 457, II co., c.c.; di avere acquistato, quale beneficiaria di una disposizione testamentaria a titolo particolare, la qualità di legataria del sig. [REDACTED] [REDACTED] derivatale dall'attribuzione di beni ereditari determinati, citati in precedenza, tenuto conto che il legato si acquista automaticamente all'apertura della successione, senza bisogno di accettazione; che il valore dell'effettiva disposizione testamentaria, effettuata in proprio favore,



rientrava senz'altro nell'ambito della cd. disponibile, sicché non si era determinata alcuna lesione della quota di riserva dell'attrice; che quest'ultima, infatti, da parte sua, doveva imputare alla sua quota ereditaria quella parte dei beni pervenute per effetto della successione legittima sui cespiti non compresi nella scheda testamentaria, beni il cui valore garantiva l'intangibilità della quota di riserva; che tale conclusione valeva a maggior ragione ove l'attrice avesse dimostrato di avere titolo per godere del vantato diritto di abitazione ex art. 540 c.c. (ciò che qui si contestava), il cui valore capitalizzato avrebbe dovuto in tale ipotesi ovviamente scomputarsi dal valore della piena proprietà dell'immobile in questione; che ne conseguiva la palese infondatezza della domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie; che in subordine, si chiedeva che l' eventuale riduzione venisse effettuata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 560, I co., c.c., con la conseguenza che si sarebbe dovuta previamente valutare la comoda divisibilità in natura del bene e, solo ove ciò non fosse stato possibile, secondo quanto disposto dal II co. del citato art. 560 c.c.; che, ove l'eccedenza del legatario fosse stata maggiore di un quarto della porzione disponibile, al legatario medesimo avrebbe dovuto essere attribuito il valore della porzione disponibile, che veniva qui espressamente richiesta; che del pari infondata era la domanda di controparte spiegata nelle conclusioni sub. lett. c) volta a recuperare al computo dell'intero asse ereditario tutte le somme di danaro preventivamente ricevute e godute dalla coerede ██████████ in forza del bonifico bancario di €.118.000,00 effettuato in data 30.09.2015, essendo l'attrice sfornita del relativo diritto; che in via del tutto subordinata e per la non creduta ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte, della domanda di cui alla lett. c) delle conclusioni avversarie, la somma in questione, nei limiti di quanto da essa convenuta effettivamente percepito, doveva esserle comunque attribuita in forza del testamento olografo che la istituiva legataria e beneficiaria della giacenza esistente nel conto corrente bancario n.2129, da cui era fuoriuscito il bonifico citato da controparte.

Ciò posto, la sig.ra ██████████ concludeva come segue: *“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: A) DICHIARARE l'inammissibilità, la nullità, l'improcedibilità e l'infondatezza in fatto ed in diritto di tutte le domande attoree, con conseguente loro integrale rigetto; B) In via meramente subordinata e salvo gravame applicare il disposto dall'art.560 c.c. nei termini suindicati; C) Nella non*



*creduta ipotesi di accoglimento totale o parziale della domanda ex adverso articolata sub lett. c) della conclusioni, accertare e dichiarare che la somma, nei limiti di quanto da essa effettivamente percepito, dovrà esserle attribuita in forza del testamento olografo che la istituisce legataria e comunque beneficiaria della giacenza esistente nel conto corrente bancario n.2129 da cui è fuoriuscito il bonifico citato da controparte. D) Rigettare ogni altra domanda ivi compresa quella relativa alla condanna della convenuta al pagamento delle spese di giudizio anche in ragione della dedotta mancata partecipazione alla mediazione n.78/18; E) Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge”.*

Era espletata CTU volta alla ricostruzione della massa ex art. 556 c.c. e all’esito la causa, di natura documentale, veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni delle parti, previa assegnazione alle stesse dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.

La domanda di parte convenuta volta all’accertamento e alla declaratoria della “nullità” della domanda di riduzione, per carenza dei presupposti di cui all’art. 554 c.c. e, cioè, della previa accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario da parte del legittimario e dell’imputazione da parte dello stesso ex art. 564 c.c. alla sua porzione legittima delle donazioni ricevute e dei legati di cui sia stato beneficiato, è infondata e deve essere respinta, per le ragioni di seguito esposte.

Ed invero, sotto un primo profilo la sig.ra [REDACTED] non è certo soggetto estraneo all’eredità, essendo stata istituita quale erede dal *de cuius*, come è dimostrato dalla lettura del testamento, contenente la frase “*lascio in eredità a mia nipote [REDACTED]*” e dal fatto che la stessa convenuta - in sede di verbale di pubblicazione del testamento avvenuta con atto del Notaio Dr. [REDACTED] di Roma il 2/3/2016 (rep.1297 racc. 979) - dichiara di accettare espressamente l’eredità, alla presenza di due testimoni, così da sgombrare il campo da ogni dubbio circa la sua qualità di erede testamentaria.

Si aggiunga che la qualità di erede della signora [REDACTED] emerge con chiarezza dalla stessa documentazione versata in atti dalla parte convenuta (v. doc. 3 allegato alla comparsa di risposta), da cui si evince che la stessa, in quanto nipote *ex fratre*, concorre alla successione legittima, ai sensi e per gli effetti degli artt. 565 ss. c.c..



Alla stregua delle considerazioni che precedono e non essendo, d'altra parte, la legittimaria [REDACTED] risultata beneficiaria di donazioni o legati suscettibili di imputazione, la disposizione di cui all'art. 564, I co., c.c. è senz'altro fuori gioco.

La domanda di parte convenuta dovrà essere, pertanto, respinta, siccome infondata.

Neppure le censure della [REDACTED] relative alla pretesa genericità dell'azione per mancata esatta indicazione della massa ereditaria colgono nel segno, atteso che per giurisprudenza, in tema di azione di riduzione, l'omessa allegazione nell'atto introduttivo di beni costituenti il "*relictum*" e di donazioni poste in essere in vita dal "*de cuius*", anche in vista dell'imputazione "*ex se*", ove la loro esistenza emerga (come nella specie) dagli atti di causa ovvero costituisca oggetto di specifica contestazione delle controparti, non preclude la decisione sulla domanda di riduzione, dovendo il giudice procedere alle operazioni di riunione fittizia prodromiche al riscontro della lesione, avuto riguardo alle indicazioni complessivamente provenienti dalle parti, nei limiti processuali segnati dal regime delle preclusioni per l'attività di allegazione e di prova (Cass. civ., Sez. II, n. 18199/20).

Passando al merito, deve essere in prima battuta accertata e dichiarata la nullità – per le ragioni di seguito esposte – dell'attribuzione patrimoniale compiuta in data 30.09.2015 dal *de cuius* [REDACTED] [REDACTED] attraverso il bonifico dell'importo di €118.000,00 disposto in favore della convenuta [REDACTED] [REDACTED] dal conto corrente bancario n. 2129 in essere presso la [REDACTED] di [REDACTED]

Al riguardo, parte attrice sostiene essere "*...di tutta evidenza che il trasferimento di denaro effettuato in unica soluzione dal de cuius....in favore della convenuta costituisce a tutti gli effetti d legge una donazione...*" (v. al punto n. 12 della narrativa dell'atto di citazione).

La tesi non è contestata dalla difesa di parte convenuta, la quale si è limitata a dedurre di avere acquistato, quale beneficiaria di una disposizione testamentaria a titolo particolare, la qualità di legataria del sig. [REDACTED] [REDACTED] derivatale dall'attribuzione di beni ereditari determinati, tenuto conto che il legato si acquista automaticamente all'apertura della successione, senza bisogno di accettazione e che il valore dell'effettiva disposizione testamentaria, effettuata in proprio favore, rientra



nell'ambito della cd. disponibile, sicché non si sarebbe determinata alcuna lesione della quota di riserva dell'attrice.

E' pacifica, pertanto, tra le parti la qualificazione del negozio di cui sopra in termini di donazione.

La sig.ra [REDACTED] dalle premesse di cui sopra fa, peraltro, discendere la conseguenza della nullità della donazione sia in quanto lesiva – in uno con le ulteriori disposizioni testamentarie – della propria quota di legittima, sia perché priva dei requisiti formali dell'atto pubblico e della presenza dei testimoni, essendo stata la stessa effettuata attraverso un semplice bonifico bancario.

Sul tema occorre, in effetti, rammentare che per giurisprudenza costante, l'attribuzione di somme di non modico valore per mezzo di bonifico bancario richiede pacificamente la previa stipulazione dell'atto di donazione in forma pubblica ex 782 c.c., vertendosi in ipotesi di donazione diretta effettuata attraverso la mediazione dell'operazione bancaria (v. Cass. civ., SS. UU., n. 18725/17).

Ne segue che l'attribuzione patrimoniale di che trattasi, integrando donazione in senso stretto, avrebbe dovuto necessariamente rivestire la forma dell'atto pubblico (nella specie non risulta, del resto, in alcun modo allegata e/o provata la ricorrenza dei presupposti della donazione modale di cui all'art. 770, II co., c.c., comunque non configurabile, attesa la rilevanza dell'importo oggetto della stessa in rapporto all'ammontare complessivo dell'asse ereditario), in difetto del quale il contratto deve ritenersi necessariamente nullo ex art. 782 c.c..

Né può ritenersi che la dazione di denaro oggetto della domanda integri spontaneo adempimento, da parte del disponente, di un dovere morale dallo stesso assunto nei confronti dei parenti, atteso che per giurisprudenza costante la prova della sussistenza dell'obbligazione naturale ex art. 2034 c.c. postula una duplice indagine, finalizzata ad accertare se ricorra un dovere morale e sociale, in rapporto alla valutazione corrente nella società e se tale dovere sia stato spontaneamente adempiuto con una prestazione avente carattere di proporzionalità ed adeguatezza in relazione a tutte le circostanze del caso (v. Cass. civ. n. 19578/16), laddove nel caso in questione nulla è stato allegato, in tal senso, dalla difesa della sig.ra [REDACTED]

Dovrà essere, in conclusione, accertata e dichiarata la nullità della donazione *de qua* per difetto dei requisiti di forma di cui all'art. 782 c.c..



La predetta declaratoria implica che il suddetto importo di €118.000,00 dovrà essere considerato come mai uscito dall'asse ereditario, non potendo sul punto trovare ingresso la tesi della convenuta secondo cui, essendo stato il bonifico effettuato su conto formalmente cointestato alla [REDACTED] e al coniuge, la donazione andrebbe intesa come disposta in favore di entrambi, con l'ulteriore conseguenza che la quota eventualmente da far rientrare nell'asse sarebbe pari alla sola metà del predetto importo e ciò sia perché la declaratoria di nullità travolge in ogni caso la validità ed efficacia dell'atto dispositivo nel suo complesso, determinando il rientro nell'asse dell'intero importo che ne costituisce oggetto, sia perché l'intento del *de cuius* di arricchire la sola nipote emerge in modo lampante dal fatto che a quest'ultima il testatore aveva già destinato tali somme allorché, in sede di testamento olografo redatto il 04.09.2015, la aveva indicata quale esclusiva destinataria del contenuto del conto corrente bancario n. 2129 (dal quale il 30.09.2015 sarebbe stato, per l'appunto, prelevato il suddetto importo al fine di eseguire il bonifico).

Tanto premesso e passando allo scrutinio della domanda di riduzione avanzata dalla sig.ra [REDACTED] è pacifico che l'attrice, già coniuge del *de cuius* [REDACTED] ha diritto ex art. 536, I co., c.c. – quale legittimaria – ad una quota dell'eredità di quest'ultimo pari, ex art. 540, I co., c.c., alla metà del suo patrimonio, non avendo la coppia avuto figli.

Risulta, altresì, pacifico e documentato che con il testamento olografo del 05.09.2015 il sig. [REDACTED] ha nominato quale propria erede la nipote [REDACTED] attribuendole la proprietà dell'immobile con annessi garage e cantine sito in Fara Sabina, fraz. Talocci, Strada Provinciale n. 41/B, via Farensese n. 190, identificato nel Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio [REDACTED] particella [REDACTED] sub 2 e 3, nonché il contenuto del conto corrente bancario n. 2129 aperto presso la filiale [REDACTED] di [REDACTED]

Sostiene, a tal riguardo, la sig.ra [REDACTED] che nel testamento non si sarebbe fatto riferimento ad ulteriori due appezzamenti di terreno di modico valore, a buoni fruttiferi postali del valore di circa €100.000,00, ad un conto postale con credito di €2.079,88 e a tre libretti di risparmio postali del valore di circa €4.930,00, tutti beni a suo dire appartenenti al sig. [REDACTED] al momento della morte.



In tale prospettiva, al fine di determinare l'ammontare della quota di cui il defunto poteva disporre e di accertare, quindi, la ricorrenza o meno della lamentata lesione di legittima, questo giudice ricorreva a CTU, le cui risultanze – siccome logiche, coerenti ed esenti da profili di censura – vengono interamente fatte proprie dal Tribunale, tenuto conto del fatto che il valore della massa ai fini dell'azione di riduzione va pacificamente calcolato con riferimento alla data di apertura della successione (v., tra le tante, Cass. civ., sez. II, n. 12919/12).

Sul tema è, del resto, sufficiente osservare che per giurisprudenza costante (v., tra le tante, Cass. civ., Sez. II, n. 21504/18): 1) ove il giudice di merito riconosca convincenti le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, poiché l'obbligo della motivazione è assolto già con l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento espresso, dalle quali possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state implicitamente rigettate; 2) il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento; non è, quindi, necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte.

Al fine di stabilire l'ammontare della quota riservata a parte attrice, il giudice ha demandato al consulente di effettuare l'operazione matematica di cui all'art. 556 c.c., consistente nella riunione fittizia di *relictum e donatum*, detraendo i debiti ereditari.

Ne sono risultati immobili per un valore complessivo di €142.000,00 (appartamento al primo piano dell'edificio sito in Comune di FARA SABINA, Via [REDACTED] del valore stimato di €94.000,00; locali siti al piano seminterrato, del valore stimato in € 27.000,00; garage del valore stimato di €7.000,00; terreni agricoli identificati in Catasto Terreni del Comune di FARA SABINA al Foglio [REDACTED] particelle [REDACTED] e [REDACTED] del valore stimato di €14.000,00).

E' stata, altresì, accertata la giacenza presso Poste Italiane – Uffici di PASSO CORESE delle seguenti somme: deposito a risparmio n. 94171/000031411947 € 4.317,43; deposito a risparmio n. 94171/000037760899 € 2.599,76; deposito a



risparmio n° 94137/000014764572 € 50,75; Buono postale 000037760899 n. 94171 €106.133,75; così per complessivi €113.101,69.

Non si è, viceversa, riscontrata l'esistenza di debiti, né di ulteriori liberalità, al di fuori della donazione poc'anzi dichiarata nulla il cui ammontare deve essere, come tale, considerato come mai uscito dall'asse e, quindi, parte del *relictum*, seguendone che ai predetti importi va aggiunta l'ulteriore somma di €118.000,00, quale giacenza sul conto n. 2129 attribuita nella sua interezza dal testatore alla nipote [REDACTED]

Il valore dei beni facenti parte dell'asse ereditario ricostruito ex art. 556 c.c. al momento del decesso era, pertanto, pari a €373.101,69 (€142.000,00+€113.101,69+€118.000,00).

Al fine di stabilire l'ammontare della quota riservata alla legittimaria si tratta, allora, semplicemente di calcolare la metà di tale importo spettante all'attrice ex art. 540 c.c., che sarà pari a €186.550,84, tale essendo, di conseguenza, anche la quota della quale il testatore poteva disporre.

In tale prospettiva, il fatto che il *de cuius* non abbia disposto con il suo testamento di tutte le sue proprietà - lasciando cadere in successione legittima gli altri beni non menzionati nel testamento, ovvero i terreni agricoli del valore di €14.000,00 e la liquidità presente sui libretti postali e conti correnti postali presso l'Ufficio di Passo Corese ( valore € 113.101,40), per un totale di €127.101,40 - non rileva, ovviamente, ai fini della determinazione della quota di legittima, che è e resta pari, per il coniuge che non concorre con i figli, alla metà del patrimonio ex art. 540 c.c.; quota che, peraltro, va presa in considerazione ai soli fini dell'applicazione delle disposizioni in tema di tutela dei legittimari ex artt. 536 ss. c.c. e salve restando, in ogni caso, quelle in materia di successione legittima di cui agli artt. 565 ss. c.c., con riferimento ai beni dei quali il *de cuius* non abbia disposto per testamento.

Dovrà, in conclusione, accertarsi e dichiararsi che la sig.ra [REDACTED] già coniuge del sig. [REDACTED] è erede del medesimo (circostanza risultante *per tabulas* e, comunque, mai contestata *ex adverso*) ed ha diritto a percepire la predetta quota pari alla metà della massa ereditaria, come sopra quantificata.

Dovrà, altresì, accertarsi e dichiararsi l'intervenuta lesione di detto diritto per effetto delle disposizioni contenute nel testamento olografo del sig. [REDACTED]



datato 04.09.2015 (v. all. 2 al fascicolo di parte attrice) avente ad oggetto l'istituzione ad erede di [REDACTED] [REDACTED] con attribuzione alla convenuta dell'immobile con annesso garage del valore complessivo di €128.000,00 e delle giacenze residue presenti sul conto n. 2129 in essere presso la filiale [REDACTED] tenuto conto della intervenuta declaratoria di nullità della donazione di €118.000,00 effettuata dal testatore in data 30.09.2015 in favore della [REDACTED] importo da considerarsi mai uscito dall'asse ereditario, così per complessivi €246.000,00 (€128.000,00+€118.000,00).

A questo punto occorre, peraltro, considerare che nel caso che ci occupa si configura un concorso tra successione testamentaria e successione legittima, atteso che – come si è in precedenza evidenziato – taluni beni mobili e immobili sono rimasti fuori dal testamento e sono soggetti, pertanto, all'applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 565 ss. c.c..

In tale prospettiva, sull'ammontare complessivo dei beni non compresi nel testamento pari a €127.101,4 (i terreni agricoli del valore di €14.000,00 e la liquidità presente sui libretti postali e conti correnti postali presso l'Ufficio di Passo Corese del valore €113.101,40), in applicazione delle disposizioni in tema di successione legittima, spettano alla sig.ra [REDACTED] ex art. 582 c.c., quale coniuge concorrente con la nipote *ex fratre* [REDACTED] [REDACTED] succeduta al padre per rappresentazione ex art. 467 c.c., i 2/3 della suddetta massa attiva e, quindi, €84.734,26.

Occorre, ancora, tener presente il disposto dell'art. 553 c.c. rubricato "*Riduzione delle porzioni degli eredi legittimi in concorso con legittimari*", che nel disciplinare tale peculiare ipotesi di concorso, prevede che "*Quando sui beni lasciati dal defunto si apre in tutto o in parte la successione legittima, nel concorso di legittimari con altri successibili, le porzioni che spetterebbero a questi ultimi si riducono proporzionalmente nei limiti in cui è necessario per integrare la quota riservata ai legittimari, i quali però devono imputare a questa, ai sensi dell'articolo 564, quanto hanno ricevuto dal defunto in virtù di donazioni o di legati*".

Ne discende che al fine di garantire la reintegra della quota spettante alla legittimaria [REDACTED] [REDACTED] si rende in prima battuta necessario procedere alla "*riduzione*" – *rectius*, all'accertamento della intervenuta compressione, trattandosi di pronuncia dichiarativa di un effetto già prodottosi *ex lege* - delle porzioni



astrattamente spettanti ai successibili che concorrono ex art. 582 c.c. sulla restante quota di 1/3 del valore dei beni caduti in successione legittima, pari a €42.367,13.

Ciò posto, l'importo complessivo di €127.101,4 (€84.734,26+€42.367,13) spettante all'attrice in virtù dell'applicazione delle suddette disposizioni non risulta, ovviamente, ancora idoneo a garantire la reintegra della quota di legittima facente capo alla sig.ra [REDACTED] pari a €186.550,84.

Si renderà, allora, necessario intaccare le disposizioni testamentarie sopra richiamate e, in particolare, la disposizione avente ad oggetto l'attribuzione alla sig.ra [REDACTED] da parte del *de cuius*, delle somme giacenti sul conto n. 2129, da intendersi mai uscite da patrimonio del testatore a seguito della declaratoria di nullità della donazione – tenuto conto, al riguardo, che la *ratio* dell'art. 558 c.c., in tema di riduzione proporzionale delle disposizioni testamentarie, induce a rendere tale norma applicabile esclusivamente all'ipotesi di disposizioni lesive effettuate in favore di una pluralità di beneficiari e non anche a quella, che qui ci occupa, di più attribuzioni in favore di un solo soggetto, con conseguente piena facoltà in capo al giudice, in tale ultima evenienza, di individuare la disposizione da ridurre privilegiando, ove possibile, la volontà del testatore – che andrà, pertanto, dichiarata inefficace *in parte qua* nei riguardi dell'attrice e, di conseguenza, ridotta di €59.449,44 (€186.550,84-€127.101,40), in modo tale da consentire la completa reintegrazione della sig.ra [REDACTED] nella propria quota di riserva (€127.101,40+€59.449,44=€186.550,84).

E' appena il caso, ancora, di osservare come nella specie non possa applicarsi l'art. 560, II co., c.c. invocato dalla difesa della convenuta, trattandosi di disposizione operante con esclusivo riferimento alla riduzione di donazioni e legati, nella specie assenti (nel testamento la sig.ra [REDACTED] viene espressamente istituita quale erede).

La domanda di cui al punto n. 5) della memoria istruttoria n. 1 di parte attrice dovrà essere, infine, dichiarata inammissibile, siccome tardiva, essendo stata proposta per la prima volta solo con la predetta memoria.

Non vi è altro su cui statuire, atteso: che una volta dichiarata l'inefficacia anche parziale (come nella specie) delle disposizioni lesive, il legittimario non ottiene un riconoscimento patrimoniale pecuniario in senso stretto, ma viene reintegrato



nella comunione ereditaria; che il legittimario leso, una volta accolta la propria domanda, vedrà riconosciuta la propria quota “*incrementata*” sulla massa ereditaria; che una volta reintegrato nella propria posizione, il legittimario avrà facoltà di domandare la divisione ereditaria sulla quota definita dalla sentenza; che nel caso che ci occupa, parte attrice si è limitata, per l'appunto, a domandare la riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della propria legittima (v. conclusioni dell'atto di citazione).

Le spese di lite – da distrarsi in favore del procuratore di parte attrice, dichiaratosi antistatario – seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, avuto riguardo al valore della quota di riserva (v., da ultimo, Cass. civ., Sez. II, n. 195/2020).

Non può trovare, infine, accoglimento la richiesta di parte attrice di condanna della convenuta alla rifusione delle spese della mediazione sostenute nella fase stragiudiziale, atteso che per giurisprudenza, il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale in detta fase precontenziosa e non può, pertanto, essere riversato sul danneggiante quando sia, ad esempio, superfluo ai fini di una più pronta definizione del contenzioso, non avendo avuto in concreto utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità. (Cass. civ., Sez. III, n. 24481/20; Sez. VI, n. 6422/17), laddove nel caso che ci occupa nulla è stato allegato o provato in tal senso dalla difesa della sig.ra [REDACTED] tenuto conto, oltre tutto, del fatto che nella relativa domanda parte attrice aveva prospettato, tra l'altro, la proposizione di una domanda di divisione ereditaria (circostanza affermata dalla difesa della [REDACTED] ricavabile dai verbali in atti e non smentita dalle difese dell'attrice, che non ha prodotto l'istanza originaria) senza, tuttavia, convocare tutti gli eredi legittimi, ciò che avrebbe reso obiettivamente inutile la procedura *de qua* e che ha giustificato la mancata partecipazione della convenuta agli incontri.

Le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento, devono essere poste definitivamente a carico di parte convenuta.

**P.Q.M.**



Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia in essere tra le parti, di cui in epigrafe, ogni differente domanda, istanza o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- accerta e dichiara la nullità della donazione effettuata dal sig. [REDACTED] in data 30.09.2015 attraverso il bonifico dell'importo di €118.000,00 disposto in favore della convenuta [REDACTED] dal conto corrente bancario n. 2129 in essere presso la [REDACTED] di [REDACTED]
- accerta e dichiara che la sig.ra [REDACTED] già coniuge del sig. [REDACTED] è erede del medesimo ed ha diritto ex art. 540 c.c. a percepire la quota di legittima di €186.510,84, pari alla metà della massa ereditaria stimata ex art. 556 c.c. in complessivi €373.101,69;
- accerta e dichiara l'intervenuta lesione di detto diritto per effetto delle disposizioni contenute nel testamento olografo datato 04.09.2015 (v. all. 2 al fascicolo di parte attrice) aventi ad oggetto l'istituzione ad erede di [REDACTED] con attribuzione alla convenuta dell'immobile con annesso garage del valore di €128.000,00 e delle giacenze presenti sul conto corrente n. 2129 in essere presso la filiale [REDACTED] tenuto conto della intervenuta declaratoria di nullità della donazione di €118.000,00 effettuata dal testatore in data 30.09.2015 in favore della [REDACTED] importo da considerarsi mai uscito dall'asse ereditario, così per complessivi €246.000,00 (€128.000,00+€118.000,00);
- accerta e dichiara l'intervenuta compressione, ai sensi dell'art. 553 c.c., delle porzioni astrattamente spettanti agli eredi legittimi che concorrono ex art. 582 c.c. sulla quota di 1/3 del valore dei beni caduti in successione legittima, pari a €42.367,13;
- al fine di garantire la completa reintegra della quota di legittima facente capo a [REDACTED] e tenuto conto della spettanza in capo alla stessa, ai sensi dell'art. 582 c.c., dell'ulteriore quota dei 2/3, pari a €84.734,26, dei beni caduti in successione legittima del valore complessivo di €127.101,40, in parziale accoglimento della proposta domanda di riduzione, dichiara inefficace *in parte qua*, nei confronti dell'attrice, la disposizione testamentaria avente ad oggetto l'attribuzione alla convenuta delle giacenze presenti sul conto corrente



n. 2129 in essere presso la filiale [REDACTED] e, quindi, della somma di €118.000,00 – da intendersi mai uscita dall'asse all'esito della declaratoria di nullità della donazione effettuata dal testatore in data 30.09.2015 in favore della [REDACTED] con denaro prelevato dal medesimo conto corrente – che, per l'effetto, riduce di €59.449,44;

- respinge la domanda riconvenzionale di cui alla lett. C) delle conclusioni della comparsa di costituzione e risposta;
- dichiara inammissibile la domanda di cui al punto n. 5) della memoria ex art. 183, VI co., n. 1 c.p.c. di parte attrice;
- condanna [REDACTED] a rifondere a [REDACTED] le spese di lite, che liquida in complessivi €14.678,95, di cui €13.430,00 a titolo di compensi professionali ed €1.248,95 per esborsi, oltre alle spese forfettarie ex art. 2 D.M. n. 55/14 ed oltre ad IV e CPA come per legge, da distrarsi in favore del difensore di parte attrice, dichiaratosi antistatario;
- pone le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento, definitivamente a carico di parte convenuta.

Così deciso in Rieti nella Camera di Consiglio del 18.10.2022.

Il Presidente est.

Gianluca Morabito

